2016.04.
13
09:14:59
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLVII | BARI, 13 APRILE 2016 | n. 41

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 273
Cont. n. 3048/07/FR. Rettifica parziale per integrazione spese borsuali delibere di G.R. n. 894 del 06.05.2025 e n. 1688 del 29.09.2015 aventi ad oggetto "Regione Puglia c/M.N. Ricorso per Cassazione avverso Sent. n. 1849/2014 Corte d'Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella".. 18101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 274
Cont. n. 1363/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari – sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.. 18103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 275
Cont. n. 223/08/FR Regione Puglia c/ P. di T. Espropriazione presso terzi giusta sentenza n.1629/13 del Tribunale di Taranto. Revoca Delibera di G.R. n. 1190 del 27.05.2015. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Angiuli.. 18105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 276
Cont. n. 94/16/FR. Commissione Tributaria Provinciale di Bari Opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1605 del 23/12/2015 – IMU anno 2012. Comune di B. c/Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo: Avv. Luigi Quercia, legale esterno.. 18108

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 277
Cont 16/15/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 9387/13 R.G.N.R. e n. 3636/14 R.G. G.I.P. a carico di C.I. Tribunale di Brindisi. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Pasqua Colasuonno, legale esterno.. 18114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 278
Cont. n. 247/14/SI. C.I. S.A. c/ REGIONE PUGLIA. TRIBUNALE CIVILE DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE R.G. 12/RV/12. Ratifica incarico difensivo, Avv. Renato Grelle, legale esterno.. 18116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 279
Cont. n. 56/16/SC. Tribunale di Bari. Opposizione a decreto ingiuntivo Regione Puglia c/A.C. Ratifica incarico difensivo all'avv. Carlo De Bari.. 18118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 280
Cont 1425/13/SI. Tribunale di Foggia. Incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Procedimento Penale n. 6432/06 GIP e n. 143/11 R.G. GIP esec. a carico di C.V. Conferimento incarico difensivo, Avv. Mario Luigi Aiezza, legale esterno.. 18120

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 281
Cont.176/16/LN Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/Presidenza Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale dell'art.1,commi 239 e 240 lett. b e c, della Legge 28 dicembre 2015,n. 208,recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Estensione incarico difensivo: Prof. Avv. Luca Antonini, legale esterno.. 18122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 282
Cont. 200/12/DL. Avv. c.l. c/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Proposizione appello avverso sentenza n. 5081/2015 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Alberto Coccioli, legale esterno.. 18123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 283
Cont. 182/016/CA. Regione Puglia c/ Comune T.. Espropriazione presso terzi. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.. 18126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 284
Cont. 178/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.ra L.C. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.. 18128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 285
Cont. 179/016/CA. Regione Puglia c/ Comune T.. Espropriazione presso terzi. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.. 18130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 324
1) Cont. n. 1922/04/to Regione Puglia c/ A.I. e A.Q.P. s.p.a. Corte d'Appello di Bari. Impugnazione sent. n. 418/2015. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno e Avv.ti Maria Liberti e Maddalena Torrente, legali interni. 2) cont. n. 2225/06/L-TO A.I. S.p.a. c/ A.Q.P. S.p.a. Tribunale Civile di Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno.. 18132

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 273

Cont. n. 3048/07/FR. Rettifica parziale per integrazione spese borsuali delibere di G.R. n. 894 del 06.05.2025 e n. 1688 del 29.09.2015 aventi ad oggetto "Regione Puglia c/M.N. Ricorso per Cassazione avverso Sent. n. 1849/2014 Corte d'Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella".

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con delibera n. 894 del 06.05.2015, la Giunta Regionale deliberava di ricorrere per la cassazione della Sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari che, pur avendo rigettato la domanda delle sigg.re M.N. di risarcimento danni per asserito abuso del marchio, aveva rigettato anche la domanda della Regione Puglia, reiterata con l'atto di appello, di declaratoria di nullità/inefficacia del Protocollo d'Intesa del 21.11.2002, relativo ai rapporti tra Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia e la famiglia M.N. in relazione al T.P.;
- nella medesima delibera di G.R. n. 894/2015, veniva conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente Regionale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione all'Avv. Francesco Tanzarella, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, alle condizioni enucleate nella Convenzione per incarico professionale di rappresentanza n. 016999 del 25.03.2015, ritualmente sottoscritta dalle parti, prevedendo una copertura finanziaria complessiva pari a € 7.137,00, comprensiva di IVA e CAP;
- con nota del 30.06.2015, assunta al protocollo dell'Avvocatura regionale con il n. AOO_024/9526 del 30.06.2015, l'Avv. Francesco Tanzarella, legale officiato nel procedimento in argomento, ha rappresentato la necessità di sostituire la procura alle liti del 16.02.2015, a firma del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente, e ratificata dalla G.R. presieduta dal Presidente Vendola, soggetti a quel tempo legittimati e nella pienezza dei poteri, con una nuova procura a firma dell'attuale Presidente della G.R., Dott. Michele Emiliano, al fine di evitare eccezioni di inammissibilità;
- con deliberazione di G.R. n. 1688 del 29.09.2015 la Giunta Regionale confermava la volontà di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 1849/2014 della Corte d'Appello di Bari, così come indicato nella Delibera di G.R. n. 894 del 06.05.2015, confermando, altresì, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia per il contenzioso di cui all'oggetto all'Avv. Francesco Tanzarella, del Foro di Bari, alle condizioni di cui alla predetta convenzione per incarico professionale e di rappresentanza;
- con nota del 03.12.2015, assunta al protocollo dell'Avvocatura regionale con il n. AOO_024/11674 del 04.12.2015, l'Avv. Francesco Tanzarella chiedeva il **rimborso delle spese borsuali anticipate per il giudizio in argomento, ed ammontanti a complessivi € 1.318,28 (di cui € 15,38 per copia autentica Sentenza Corte d'Appello oggetto di impugnazione, € 39,90 per notifica del ricorso, € 1.036,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo unificato integrativo, € 27,00 per marca da bollo sulla nota di trascrizione).**

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a rettificare la delibera n. 894 del 06.05.2015, nella parte relativa alla copertura finanziaria, prevedendo l'integrazione delle **spese borsuali da liquidare all'Avv. Francesco Tanzarella quantificate in € 1.318,28.**

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, così come correttamente rettificata, determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato

Coordinatore, corrisponde ad € **8.455,28= comprensiva di I.V.A., C.P.A., integrazione spese borsuali (di cui € 5.625,00 per compenso professionale, € 225,00 per CAP, £ 1.287,00 per IVA, € 1.318,28 per integrazione spese borsuali)** e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dei procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rettificare la delibera di G.R. n. 894 06.05.2015, nella parte relativa alla copertura finanziaria, nei termini innanzi specificati;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", correttamente rettificata;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 274

Cont. n. 1363/15/GA. S.M. c/Regione Puglia. Tribunale di Bari – sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Roberto Savino fu Giacomo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso notificato il 10.12.2015, l'Avv. S.M., in servizio presso l'Avvocatura regionale, conveniva in giudizio la Regione Puglia per l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire i compensi professionali per averla difesa in n. 28 controversie promosse dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro;
- l'attività di patrocinio legale della ricorrente prestata in favore dell'Amministrazione regionale era regolata dalle delibere di G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86, i cui effetti, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono stati fatti salvi in virtù dell'art. 37 del CCNL della dirigenza — Comparto Regioni Autonomie Locali del 23.12.1999 per gli avvocati dirigenti e dell'art. 27 dei CCNL 14.09.2000 per gli avvocati funzionari;
- le tre deliberazioni venivano revocate dalla G.R. con la delibera n. 12/03, con riconoscimento dei *"compensi ai dipendenti del Settore Legale iscritti all'albo speciale e officiati nei diversi contenziosi, come previsto dai precitati provvedimenti della Giunta regionale, relativamente alle cause loro affidate per le quali alla data dell'adozione del presente provvedimento si sia solo in attesa del pronunciamento del giudice";*
- con delibera n. 479/11 l'Amministrazione regionale proponeva una transazione complessiva per i compensi da corrispondere sino alla data di istituzione dell'Avvocatura Regionale (l.r. 18/06), sia per compensi dovuti poiché relativi a procure conferite prima della delibera n. 12/03 sia per i compensi eventualmente dovuti, perché relativi a procure conferite dopo la stessa delibera;
- non essendo intervenuta nessuna transazione, l'avv. S.M. adiva il Tribunale per il riconoscimento del suo diritto a percepire i suddetti compensi;
- pertanto, ravvisata la necessità di resistere al ricorso e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 22.12.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € **4.282,2= comprensivo di IVA e CAP,** il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 48.515,12
SETTORE DI SPESA: Avvocatura

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 4.282,20= (di cui € 3.375,00 per compensi professionali, € 772,20 per IVA ed € 135,00 per CAP),** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Roberto Savino fu Giacomo, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.284,66= (di cui € 1.012,5 per compensi professionali, € 231,66 per IVA ed € 40,5 per CAP).** Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso proposto dall'Avv. S.M. innanzi alla Tribunale di Bari — Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Roberto Savino fu Giacomo del Foro di Bari;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 275

Cont. n. 223/08/FR Regione Puglia c/ P. di T. Espropriazione presso terzi giusta sentenza n.1629/13 del Tribunale di Taranto. Revoca Delibera di G.R. n. 1190 del 27.05.2015. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Angiuli.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con sentenza n. 1629 del 2013, pubblicata in data 31.7.2013, il Tribunale Civile di Taranto ha condannato la Provincia di Taranto al pagamento a favore della Regione Puglia (difesa dall'avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari) di una somma a titolo di indennità per l'illegittima occupazione di un immobile di proprietà regionale, determinata nella misura di € 71.600,76 per ciascun anno di detenzione abusiva;
- la prefata sentenza ha altresì condannato la Provincia di Taranto alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.137,50 oltre accessori come per legge;
- la Regione Puglia, difesa dall'ALA. Giuseppe Angiuli, ha promosso, con esito vittorioso, procedura esecutiva nei confronti della Provincia di Taranto, al fine di riottenere il possesso dell'immobile;
- la suddetta sentenza n. 1629/13 del Tribunale ha, altresì, stabilito che la decorrenza dell'illegittima occupazione del bene di proprietà regionale deve coincidere con la data della notificazione della citazione (vale a dire con il 24.7.2008);
- a mente della prefata sentenza, l'importo annuo di € 71.600,76 deve essere soggetto a rivalutazione ISTAT anno per anno dal dì della domanda al saldo e, sulla somma predetta, come annualmente rivalutata, dovuti gli equi interessi medi del 3%, con uguale decorrenza secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione;
- la prefata sentenza, provvisoriamente esecutiva *ex lege,* è stata rilasciata in formula esecutiva in data 19.11.2013 ed è stata successivamente notificata alla Provincia, munita della formula esecutiva, in data 11.7.2014;
- successivamente, in data 19.3.2015 è stato notificato alla Provincia di Taranto un atto di precetto con cui si è intimato il pagamento della complessiva somma di € 447.823,15 per i titoli di cui *supra;*
- in data 15.5.2015, con nota prot. n. AOO_024/6959 dell'Avvocatura regionale, è stato proposto all'Avv. Giuseppe Angiuli, difensore della Regione Puglia nella pregressa fase del giudizio di merito, di difendere l'ente anche nella fase di esecuzione presso terzi al fine di recuperare in forma coattiva il credito vantato nei confronti della soccombente Provincia di Taranto ed a tal fine l'allora Presidente dott. Nicola Vendola sottoscriveva apposito mandato difensivo
- con nota dell'8.6.2015, l'Avv. Angiuli comunicava all'Avvocatura regionale di non avere potuto procedere al perfezionamento della fase introduttiva del pignoramento presso terzi in quanto il Servizio Contenzioso di Taranto non aveva più potuto reperire né consegnargli gli originali del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, andati smarriti presso l'ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Taranto;
- con la stessa nota dell'8.6.2015, l'Avv. Angiuli dava atto di restare a disposizione dell'Avvocatura Regionale per il successivo conferimento di un nuovo mandato difensivo a suo favore, questa volta corredato dalla allegazione degli originali del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.

È necessario, perciò, notificare pignoramento presso terzi ed avviare la procedura esecutiva nei confronti della Provincia di Taranto al fine di recuperare la somma di € 477.413,19.

Tanto premesso e sulla scorta dell'incarico già conferito all'Avv. Giuseppe Angiuli dall'allora Presidente Nicola Vendola con proprio provvedimento urgente del 14.05.2015, ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1190 del 27.05.2015, ma non espletato in mancanza di titolo esecutivo originale, si propone di revocare la predetta delibera di G.R. n. 1190 dei 27.05.2015.

Rilevata, altresì, la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provve-

dimento urgente dell'8.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Angiuli, del foro di Bari, già officiato nel giudizio ordinario, al fine di attivare il procedimento di espropriazione presso terzi per il recupero coattivo della complessiva somma di € 447.823,15 a carico della Provincia di Taranto.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a revocare la delibera di G.R.. 1190 del 27.05.2015 ed a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 2.056,67= comprensivo di IVA, CPA e spese,** il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 447.823,15

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 2.056,67= comprensivo di IVA, CPA e spese (di cui € 1.417,50 per compensi professionali, € 324,32 per IVA, € 56,7 per CPA, € 258,15 per contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica e diritti di copia)** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Giuseppe Angiuli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 797,70= comprensivo di IVA, CPA e spese (di cui € 425,24 per compenso professionale, € 97,30 per IVA, € 17,01 per CPA ed € 258,15 per contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica e diritti di copia).** Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/1/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di revocare la Delibera di G:R: n. 1190 del 27.05.2015 per quanto esposto in narrativa;

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di attivare il procedimento di espropriazione presso terzi a carico della Provincia di Taranto in virtù di sentenza esecutiva n. 1629/13 del Tribunale di Taranto;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 276

Cont. n. 94/16/FR. Commissione Tributaria Provinciale di Bari Opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1605 del 23/12/2015 – IMU anno 2012. Comune di B. c/Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo: Avv. Luigi Quercia, legale esterno.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dall'avvocato incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante.

II Comune di B. ha notificato in data 29/12/2016 alla Regione Puglia l'avviso di accertamento n. 1605 del 23/12/2015 — IMU anno 2012 — relativo all'omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012.

La Sezione Demanio e Patrimonio con nota prot. N. AOO_08_27/01/2016 n.1103, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, ha evidenziato che l'importo di € 91.925,08 di cui al citato avviso, non è dovuto in quanto richiesto a titolo di sanzioni di tipo non dichiarativo, così come da precedenti giurisprudenziali inerenti ad analoghi contenziosi ed afferenti all'ICI. Pertanto si ritiene necessario proporre ricorso innanzi alla C.T.P. di Bari avverso l'avviso di accertamento n. 1605/15.

II Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento de quo, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'avv. Luigi Quercia legale esterno.

- Si fa presente, altresì, che l'avv. Luigi Quercia ha difeso l'amministrazione in precedenti ed analoghi contenziosi.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per l'impugnazione innanzi alla C.T.P. di Bari dell'avviso n. 1605/15 dell' avv. Luigi Quercia, legale esterno, con studio in Bari alla Via Mauro Amoruso n. 17 - c.f. QRC LGU 62P12 C983I

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 7.612,80, comprensivo di IVA, CAP, oltre al contributo unificato pari a € 1.500,00, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 438.231,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28,01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 9.112.80, comprensivo di IVA e CPA e contributo unificato:

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,84 comprensiva di IVA, CPA, unitamente alle spese anticipate per il contributo unificato pari a € 1.500,00 per un totale di € 3.783,84.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4,.comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato incaricato della disamina della questione e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1605 del 23/12/2015 — IMU anno 2012 — a mezzo dell' Avv. Luigi Quercia, legale esterno

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

ALLEGATO PRIVACY

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E AFFARI LEGALI

Racc. a.r.

Al Comune di Bari
Ripartizione Tributi
c.a. del Responsabile
Sede
imutributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it
a.alongi@comune.bari.it

All'Avvocatura Regionale
coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Egr. avv.
Luigi Quercia
luquer@tin.it

REGIONE PUGLIA
Prot. A00103/27/01/2016 n. 0001103

Oggetto: avviso di accertamento n. 1605 del 23.12.2015 – IMU anno 2012 – Istanza di autotutela

Con riferimento all'avviso di accertamento in oggetto, notificato in data 29.12.2015 ed acquisito al protocollo regionale n. 469 del 14.01.2016, relativo ad omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anno di imposta 2012, con la presente si fanno rilevare le seguenti inesattezze.

L'avviso in oggetto invita al versamento di un importo complessivo pari ad € 438.231,00 comprensivo di imposta per € 306.416,93, interessi per € 39.884,33, sanzioni di tipo non dichiarativo per € 91.925,08 e € 5,10 per spese di notifica.

Preliminarmente, deve osservarsi che l'importo a titolo di sanzioni di tipo non dichiarativo sopra indicato non è dovuto, così come da precedenti giurisprudenziali inerenti analoghi contenziosi con codesto Comune afferenti l'ICI per i periodi di imposta anni 2006 – 2010 (cfr sent.ze CTP n. 194/04/12 e CTR n. 2384/03/14) e anno 2011 (cfr. sent. CTP n. 191/12/13 e CTR n. 48/06/2015); principio, fra l'altro, mai contestato o impugnato da codesto Ente. Nelle indicate pronunce, infatti, è stata ritenuta fondata la tesi dell'inapplicabilità delle sanzioni atteso che, il non assoggettamento delle aree fabbricabili all'imposta in esame, scaturente dall'interpretazione dell'art. 7, del d.lgs 504/92, presenta il carattere dell'obiettiva incertezza.

In merito, invece, ai singoli immobili raggiunti dall'imposta di cui all'allegato"B" si precisa quanto segue.
1) Fabbricato (N.9 pag. 4) Fg. 88 p.lla 24 sub. 2 – L.go Fraccacreta. Nel richiamare in proposito quanto ampiamente esposto in occasione dei precedenti contenziosi e rammentare che la questione risulta tuttora controversa in quanto rimessa alla

Servizio Pianificazione Controllo e Affari Legali
Via Gentile, 52 -70126 Bari – tel 080 5404593 – fax 080 5403256
mail: a.deri@regione.puglia.it - pec: serviziodemaniopatrimonio.bari @pec.rupar.puglia.it

1

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E AFFARI LEGALI

decisione degli organi giurisdizionali, si rimarca, in via principale, che l'imposta non è dovuta trattandosi di immobile concesso all'ADISU Puglia per meri fini istituzionali in materia di diritto allo studio. A tal proposito, infatti, si fa presente che la Regione Puglia con legge regionale 27 giugno 2007 n. 18, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, in conformità con il proprio Statuto, ha disciplinato le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione perseguendo i conseguenti obiettivi e finalità attraverso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA) nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario, dell'alta formazione artistica e musicale (art. 1 cc. 1 e 2).

Ad ogni buon conto, in via subordinata, si chiede relativamente al detto immobile l'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta calcolata, stante l'inagibilità dello stesso all'epoca del periodo di imposta considerato. Si unisce all'uopo Decreto n. 4 del 01.08.2002 con cui il presidente dell'EDISU Università di Bari, premesse le condizioni di scarsa sicurezza dell'immobile, sospendeva l'attività della Casa dello Studente onde garantire l'incolumità pubblica (all. 1); si allega, altresì, copia della nota di codesto Comune relativa all'esame preliminare del progetto dei lavori di ristrutturazione (prot. 201676 del 13.08.2009 – all.2), terminati in data 29.01.2015 come da Certificato di ultimazione dei lavori (all.3).

2) **Terreni Aree Fabbricabili** (nn. 11-13-16 pagg. 5-7) **Fg. 43 p.lle 23** (unita alla particella 75 in data 17.06.2013), **75 e 653** (unita alla particella 75 in data 17.6.2013). In relazione a queste particelle, premesso che l'intera materia è oggetto di contenzioso con codesto Comune ricorso dinanzi la Suprema Corte per la cassazione della sentenza n. 2384/03/2014 C.T.R. di Bari che esclude la debenza del tributo sulle aree fabbricabili, si ribadisce, così come ben noto a quest'ultimo, che sulle stesse insiste la sede degli Assessorati regionali. A tal riguardo, si rammentano i risalenti Permessi di Costruire n. 62 del 2005 e n. 449 del 2007 (di rinnovo) concessi dal Comune di Bari al fine della "*Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale dell'ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze da destinare a nuova sede degli assessorati regionali*" (all.ti 4-5). Si allegano, altresì, Comunicazione di Inizio lavori relativa al P.d.C. 449/2007 con cui si attestava l'avvio dei medesimi a far data dal 23.09.2010, in seguito terminati in data 13.06.2013, come da Dichiarazione di fine lavori del 17.06.2013 prot. 24080 (all.ti 6-7).
In altri termini, all'epoca del periodo di imposta di cui all'avviso, codesto Comune era documentalmente edotto circa l'esistenza del fabbricato in costruzione destinato ad ospitare l'attuale sede degli assessorati regionali e, dunque, dell'edificazione del fabbricato.

3) **Terreni Aree Fabbricabili** (nn. 10-12-15 pagg. 4-5-7) **Fg. 43 p.lle 3, 50, 651.** Posto che per le indicate particelle vale quanto premesso nel punto che precede, si

Servizio Pianificazione Controllo e Affari Legali
Via Gentile, 52 -70126 Bari – tel 080 5404593 – fax 080 5403256
mail: a.deri@regione.puglia.it - pec: serviziodemaniopatrimonio.bari @pec.rupar.puglia.it

2

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E AFFARI LEGALI

specifica che per esse il Comune di Bari ha concesso Permesso di Costruire continuativo n. 415/2006 avente ad oggetto "*La nuova Sede del Consiglio Regionale*" (all. 8), cui è seguita regolare Comunicazione di inizio lavori per permesso di costruire n. 415/2006 a far data dal 30.11.2011 (all. 9); pertanto nell'anno 2012 il fabbricato risultava essere in costruzione.

4) **Terreno Area Fabbricabile** (n. 14 pag. 5) **Fg. 43 p.lla 31.** Al riguardo si invita codesto Ente ad annullare il tributo in oggetto in quanto totalmente non dovuto, stante l'acquisizione della particella in data 17.12.2014, come da Nota di trascrizione Registro generale n. 44123, Registro particolare n. 33809, Presentazione n. 126 del 22.12.2014 (all. 10).

5) **Fabbricato Fg. 18 p.lla 959 sub 1 Via Accolti Gil** (n. 17 pag. 6). In merito al citato immobile, si chiede *l'annullamento in toto* dell'imposta erroneamente calcolata in quanto già interamente incassata dal Comune come da modelli F24(all. 11-12) e quietanze di pagamento, (all. 13-14), il tutto riepilogato nel prospetto di calcolo esplicativo che si allega (all.15).

6) **Fabbricati fg. 117 p.lla 166 sub 29 e sub 2 Via Giustino Fortunato, 4** (nn. 18-19 pag. 6). Trattasi di immobili utilizzati dall'ADISU per realizzare per conto della scrivente Amministrazione fini istituzionali in materia di diritto allo studio. Anche per essi si chiede l'annullamento *in toto* del tributo calcolato per le medesime ragioni riportate al punto 1) che precede.

7) **Fabbricato - Fg. 97 p.lla 60 sub 2 e sub 3, Largo Adua, 9** (n. 20 - 21 pagg. 6-7). Per tale immobile si chiede la riduzione dell'imposta calcolata nella misura del 50% trattandosi di bene dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla "*Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*" e, pertanto sottoposta a tutela, come da decreto del Ministro Per i Beni Culturali e Ambientali (all. 16).

Tutto quanto premesso, *si chiede in autotutela* al Comune in indirizzo di procedere al ricalcolo dell'avviso annullando o riducendo per le ragioni esposte ai punti che precedono gli importi calcolati a titolo di IMU anno 2012, con annullamento delle sanzioni e, conseguentemente, alla rettifica degli interessi maturati.

Lo scrivente si dichiara disponibile a concordare un incontro immediato con la Ripartizione competente di codesto Ente finalizzato alla risoluzione della questione.

www.regione.puglia.it

Servizio Pianificazione Controllo e Affari Legali
Via Gentile, 52 -70126 Bari – tel 080 5404593 – fax 080 5403256
mail: a.deri@regione.puglia.it - pec: serviziodemaniopatrimonio.bari @pec.rupar.puglia.it

3

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E AFFARI LEGALI

La presente viene inviata, unitamente all'avviso di accertamento (all.17) e alla documentazione a supporto, a codesta Avvocatura regionale che sarà resa edotta degli sviluppi onde consentire a questa Amministrazione di potersi, eventualmente, difendere in giudizio; viene, altresì, inviata all'avv. Luigi Quercia, solo in quanto già a conoscenza dei precedenti ed analoghi contenziosi contro il Comune di Bari, in qualità di difensore esterno della Regione.

Nel restare in attesa di riscontro con cortese urgenza, si saluta cordialmente.

P.O. AFFARI LEGALI
AVV. ANNA D'ERI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANNA DE DONATO

ALLEGATI C.S.

IL PRESENTE ALLEGATO E'
COMPOSTO DA N° 4 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

Servizio Pianificazione Controllo e Affari Legali
Via Gentile, 52 -70126 Bari – tel 080 5404593 – fax 080 5403256
mail: a.deri@regione.puglia.it - pec: serviziodemaniopatrimonio.bari @pec.rupar.puglia.it

4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 277

Cont 16/15/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 9387/13 R.G.N.R. e n. 3636/14 R.G. G.I.P. a carico di C.I. Tribunale di Brindisi. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Pasqua Colasuonno, legale esterno.

Assente II Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con decreto del 20.11.2014 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi ha disposto il rinvio a giudizio a carico di C.I. per i reati di cui all'art. 316 bis c.p. "perché dopo aver richiesto, quale titolare di ditta individuale esercente la coltivazione di prodotti oleari, contributo in conto capitale (bando P.O.R. Puglia 20000-2006 — Misura 4.3) per la realizzazione di un mandorleto in agro di Brindisi (...) avendo ricevuto tra il 17/12/2007 e il 17/10/2011 complessivi euro 149.645,22 per le opere progettate risultava non aver destinato il beneficio alla finalità alla finalità dichiarata, risultando, nei terreni indicati, l'assenza di coltivazioni a mandarlo, con terreni in stato di incuria e la presenza di unico impianto di conduzione (impianto di irrigazione) a servizio della coltura di olivi.", e fissato l'udienza Collegiale per il giorno 4.2.2015.
- Ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente del 27.01.2015, salva ratifica, ha conferito procura speciale all'Avv. Pasqua Colasuonno, legale esterno del foro di Bari, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 9387/13 R.G.N.R. e n. 3636/14 R.G.G.I.P.
- Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione di parte civile nel prefato giudizio penale all'avv. Pasqua Colasuonno, legale esterno, con studio in Bari alla Via Scipione Crisanzio, n. 32.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006.

(Valore della controversia: indeterminabile ordinaria importanza: Settore di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 3.117,44 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 935,23, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta pro tempore e, quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 9387/13 R.G. N.R. e n. 3636/14 R.G. G.I.P. a carico di C.I., affidando il relativo incarico difensivo avv. Pasqua Colasuonno del foro di Bari, con studio in Bari alla Via Scipione Crisanzio n. 32;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 278

Cont. n. 247/14/SI. C.I. S.A. c/ REGIONE PUGLIA. TRIBUNALE CIVILE DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE R.G. 12/RV/12. Ratifica incarico difensivo, Avv. Renato Grelle, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2014, la società C.I. S.A. promuoveva opposizione alla Ordinanza Ingiunzione - R.G. 12/RV/12, citando la Regione Puglia e la G.G. S.r.l., terza chiamata in causa, a comparire innanzi al Tribunale di Bari, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare e nella sola ipotesi in cui venisse ritenuta inammissibile la diretta *vocatio in ius* del terzo, autorizzare la chiamata in causa della G.G. srl e, per l'effetto, fissare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 269 c.p.c., nuova udienza allo scopo di consentire ad essa opponente la notifica al terzo dell'atto di citazione con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'opposta ingiunzione, anche in ordine alla irritualità della notifica del provvedimento ed alla evidente lesione dei diritti di difesa nascente dal dimidiato termine per la proposizione dell'impugnativa;
- revocare l'opposta ordinanza/ingiunzione per la sua irritualità e/o inammissibilità in forza delle vigenti norme in materia e comunque perché afferente un credito privo del requisito di liquidità, e perché non provata la sua esigibilità;
- nel merito, accertare e statuire la non debenza della somma ingiunta e, per l'effetto, revocare l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- in via gradata ed in accoglimento dell'azione di regresso, condannare la G.G. S.r.l. a manlevare e/o rimborsare alla C.I. S.A. tutto quanto essa sia eventualmente tenuta a versare alla Regione Puglia.
- la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia, con nota prot. AOO_144/0002353 del 23.04.2014, ha manifestato l'opportunità di costituirsi nel giudizio di opposizione all'Ordinanza Ingiunzione R.G. 12/RV/12, promosso dalla Società C.I. S.A., impugnando e contestando integralmente tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e richiesto, in quanto assolutamente destituito di fondamento, tanto in rito, quanto nel merito e chiedendo, per l'effetto, il rigetto dell'avversa opposizione;
- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Renato Grelle, del foro di Bari, al fine di costituirsi nel predetto giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Bari.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 11.609,52= comprensivo di IVA e CPA, il** tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 193.788,49

SETTORE DI SPESA: Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per

incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 11.609,52= comprensivo di IVA e CPA (di cui € 9.150,00 per compensi professionali, € 2.093,52 per IVA, € 366,00 per CAP),** sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Renato Grelle, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 3.482,856=comprensivo di IVA e CPA.** Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. -K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio di opposizione ad Ordinanza/Ingiunzione dinanzi al Tribunale di Bari;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 279

Cont. n. 56/16/SC. Tribunale di Bari. Opposizione a decreto ingiuntivo Regione Puglia c/A.C. Ratifica incarico difensivo all'avv. Carlo De Bari.

Assente il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente Amministrativo e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue il Vice presidente Nunziante:

il G.I. del Tribunale di Bari con decreto ingiuntivo n. 4842/2015 (notificato il 21/01/2016) ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento della somma di € 5.895,22 oltre interessi e spese di giustizia, in favore dell'Ing. A.C.

Il predetto importo è stato richiesto a titolo di onorari per l'incarico professionale di consulente tecnico di parte svolto dal ricorrente nel procedimento n. R.G. 639/08, pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai terreni di proprietà dagli attori in conseguenza dell'esondazione del Torrente Celone dell'11 e 12/12/2005.

A seguito dell'istruttoria espletata dal competente Servizio Lavori Pubblici, comunicata all'Avvocatura Regionale, sulla documentazione inerente ai giudizi di che trattasi, si è rideterminato in diminuzione l'importo richiesto dal professionista.

II Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Carlo De Bari, legale esterno, per proporre opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 4842/2015 emesso dal Tribunale di Bari.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con le sottoscrizioni del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per proporre opposizione al prefato Decreto Ingiuntivo all'Avv. Carlo De Bari, legale esterno, con studio in Bari alla P.zza Luigi di Savoia n. 15.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 2.162,59, comprensivo di IVA e CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 5.826,44; Settore di Spesa: Lavori Pubblici).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 2.162,59, comprensivo di IVA e CPA e spese, di cui:

€ 1.997,09 a titolo di onorari e € 165,50 per spese e contributo unificato.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 599,12, IVA e CPA inclusi, oltre € 165,50 per spese e contributo unificato, per un totale di €764,62.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

II Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore; - A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di proporre opposizione a decreto ingiuntivo indicato in narrativa e di conferire il mandato all'avv. Carlo De Bari, legale esterno.

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 280

Cont 1425/13/SI. Tribunale di Foggia. Incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Procedimento Penale n. 6432/06 GIP e n. 143/11 R.G. GIP esec. a carico di C.V. Conferimento incarico difensivo, Avv. Mario Luigi Aiezza, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

II GIP del Tribunale di Foggia con sentenza n. 279/08 emessa nel procedimento penale n. 4809/06 R.G. N.R. e n. 6432/06 r.g. g.i.p. ha condannato l'imputato C.V. per il reato di peculato per non aver riversato alla Regione le tasse automobilistiche dal medesimo incassate e, contestualmente, ha disposto la confisca ex art. 382 c.p. dei beni già sequestrati.

Con provvedimento del 4.4.2012 il GIP ha dichiarato l'estinzione della procedura di vendita dei beni e con successivo provvedimento dell'8.7.2013 ha indicato l'Erario assegnatario delle relative somme pari a € 127.459,29, disponendo, quindi, che "il direttore vendite giudiziarie e la cancelleria del Tribunale di Foggia, per quanto di competenza, versino allo Stato la somma confiscata al C. derivante dalla vendita, così come indicata nella precedente ordinanza" .

Tuttavia, il titolare del credito tributario —nella specie tassa automobilistica- è la Regione Puglia e non lo Stato, pertanto è necessario proporre innanzi ai Tribunale di Foggia l'azione di incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. al fine di ottenere la riforma del provvedimento del GIP dell'8/7/2013 nella parte in cui indica lo Stato e non la Regione Puglia quale soggetto creditore a cui versare la somma confiscata al C.

Ricorrendo motivi di opportunità e a tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, si propone di conferire l'incarico per la proposizione dell'azione di incidente di esecuzione innanzi al GIP del Tribunale di Foggia, all'Avv. Mario Luigi Aiezza (C.F. ZZAMLG85H21D643N), legale esterno, con studio in Foggia al V.le Ofanto, n. 246.

All'uopo interessato dall'Avvocatura regionale il Professionista ha provveduto a far tenere il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

- Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari e spese pari a € 2.877,63, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore delle controversie: indeterminabile ordinaria importanza —Servizio di Spesa: Finanze)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 2.877,63 , comprensiva di IVA, CPA e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 863,28, IVA e CPA inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

II Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Av-

vocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la Regione Puglia a proporre l'azione di incidente di esecuzione dinnanzi il GIP del Tribunale di Foggia per la riforma del provvedimento dell'8/7/2013 dal medesimo emesso nel procedimento penale n. 4803/06 n.r. nei confronti C. V., nella parte in cui indica lo Stato e non l'Amministrazione regionale creditore delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni dell'imputato, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Mario Luigi Aiezza del foro di Foggia;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 281

Cont.176/16/LN Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/Presidenza Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale dell'art.1,commi 239 e 240 lett. b e c, della Legge 28 dicembre 2015,n. 208,recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Estensione incarico difensivo: Prof. Avv. Luca Antonini, legale esterno.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con DGR n. 152 del 23/02/2016 la Giunta regionale ha deliberato di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 1, commi 239 e 240 lett. b) e c), della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015, autorizzando il Presidente a conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Stelio Mangiameli del libero foro.
- A seguito della straordinaria importanza e delicatezza delle questioni oggetto del contenzioso, è opportuno costituire un collegio difensivo con la nomina quale difensore della Regione Puglia, unitamente e disgiuntamente al Prof. Mangiameli, del Prof. Avv. Luca Antonini del foro di Roma.
- I Professionisti incaricati della difesa dell'Ente matureranno un unico compenso pari a € 15.225,60 —comprensivo di CPA e IVA-, somma già prenotata con la deliberazione di G.R. n. 152/2016, allegata alla presente proposta di deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;

2) di estendere il mandato difensivo, unitamente e disgiuntamente al Prof. Stelio Mangiameli, al Prof. Avv. Luca Antonini, del foro di Roma, nel giudizio di impugnazione in via principale dell'art. 1, commi 239 e 240 lett. B e C, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, pendente dinanzi alla Corte Costituzionale. ;

3) di autorizzare il Presidente a conferire la procura in favore del citato professionista;

5) di disporre la pubblicazione dei presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 282

Cont. 200/12/DL. Avv. c.l. c/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Proposizione appello avverso sentenza n. 5081/2015 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Alberto Coccioli, legale esterno.

Assente Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso, ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 09.02.2012, l'Avv. L. C. adiva il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la nullità della deliberazione di G.R. n. 1663 del 22 settembre 2009 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 858 emesso in pari data (e, con essi, di tutti gli ulteriori atti amministrativi ad essi presupposti), con cui veniva disposta la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra la Regione Puglia e la ricorrente, per violazione di norme imperative;
- per l'effetto, condannare la Regione Puglia in persona del Presidente *pro tempore* al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo di euro 3.092.044.04: di cui euro 256.387,72 a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno della retribuzione dall'illegittima destituzione fino alla scadenza naturale dell'incarico di Direttore Generale, ed euro 35.656,32 per ingiustificato mancato introito della retribuzione nel periodo dell'illegittima sospensione cautelativa dal servizio fino alla destituzione, euro 1.500.000,00 a titolo di danno da perdita da chance ed euro 1.300.000 a titolo di danni non patrimoniali subiti e *subendi,* ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito avrebbe ritenuto in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- la Regione Puglia si costituiva nel prefato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari — Sezione Lavoro, per mezzo dell'Avv. Alberto Coccioli, legale esterno, per resistere al predetto ricorso;
- il Tribunale di Bari, con Sentenza n. 5081/2015, pubblicata in data 18.11.2015, accoglieva il ricorso e, per l'effetto:
- dichiarava la responsabilità della Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore,* per violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale in occasione del procedimento finalizzato alla declaratoria della decadenza dell'Avv. L.C. dall'incarico di Direttore Generale dell'ASCI Ba al sensi dell'art. 3 bis comma 7 D.lgs. n. 502/1992, ed adottato con le Delibere n. 1165 dell'1.07.2009 e 1163 del 22.09.2009;
- condannava, la Regione Puglia in persona del Presidente *pro tempore,* a risarcire il conseguente danno patrimoniale subìto dalla ricorrente per lucro cessante e pari all'ammontare della retribuzione spettante al Direttore Generale ASL BA calcolata dal 01.07.2009 al 19.05.2011 per la somma complessiva di € 292.044,04, di cui € 256.387,72 per mancata retribuzione dal 22.9.2009 al 19.5.2011 ed € 35.656,32 per mancata retribuzione dal 1.7.2009 al 21.9.2009, oltre interessi legali dal 16.07.2009 (data di messa in mora) al saldo;
- condannava, altresì, la Regione Puglia, al risarcimento del danno all'immagine ed alla professionalità arrecato alla ricorrente, liquidato in via equitativa nella misura del 5% della somma riconosciuta a titolo di complessivo danno patrimoniale, oltre interessi dal 24.3.2011, data del deposito del ricorso giurisdizionale, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente.

In virtù dei pareri professionali resi dal difensore dell'Amministrazione, ed acquisiti agli atti dell'Avvocatura, si ravvisa la necessità di proporre appello avverso la sentenza innanzi citata n. 5081/2015 resa dal Tribunale di Bari il 07.10.2015 e pubblicata il 18.11.2015, affidando il relativo incarico, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, all'Avv. Alberto Coccioli, del Foro dei Bari, già officiato nel procedimento di primo grado;

– tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 26.01.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Alberto Coccioli, del Foro di Bari, al fine di proporre appello avverso la Sentenza n. 5081/2015 resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro;

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 31.840,34= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 3.092.044.04

SETTORE DI SPESA: Dipartimento Promozione della Salute

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, trasmessa tramite mail all'Avv. Alberto Coccioli, e confermata con lo stesso mezzo dal professionista officiato, pari ad € 31.840,34=, comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato (di cui € 24.300,00 per compenso professionale, € 972,00 per CPA, € 5.559,84 per IVA, € 1.008,50 per contributo unificato), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Alberto Coccioli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 10.258,052= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 1.008,50. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 dei 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, proporre appello avverso la Sentenza n. 5081/2015 resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Alberto Coccioli del Foro di Bari;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così

come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 283

Cont. 182/016/CA. Regione Puglia c/ Comune T.. Espropriazione presso terzi. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 3283 del 4/2/2016 la Sezione Contenzioso Amministrativo di Taranto ha chiesto all'Avvocatura regionale, di avviare la procedura di espropriazione c/o terzi in danno del Comune di T., al fine di recuperare la somma di € 5.198,54= quale differenza tra la somma erogata al predetto Comune e la somma ammissibile a carico regionale per l'intervento dei lavori di salvaguardia delle chiese S. Anna, San Michele e San Domenico, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Beni Culturali di Bari n.295 del 26/11/2013, atteso che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 19998 del 19.8.2015 e della successiva intimazione fiscale n. 31910 del 24.12.2015 non hanno sortito effetto alcuno.

- Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario recuperare il suindicato credito a mezzo di espropriazione presso terzi, ha conferito, in data 3/03/2016, salvo ratifica della G.R., l'incarico difensivo all'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Luca Lubelli con studio in Taranto alla via Argentina, n. 68.

- Si dà atto che al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 270,00=, oltre IVA e CAP.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di avviare l'azione di esproprio immobiliare .

- Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione — Sezione Contenzioso amministrativo. Valore della causa: € 5.198,54=.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 342,57 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 342,57 = IVA (61,77) e CAP (10,80) inclusi per il compenso al procuratore domiciliatario;
- L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è di € 102,77, pari al 30% del compenso IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- *"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e succ. mod e integrazioni, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".*

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero del credito regionale di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti e dell'avv. Luca Lubelli in qualità di procuratore domiciliatario.

- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010 e succ. mod. ed integrazioni.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

- Di fare obbligo all'avvocato coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno sulla spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria"

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 284

Cont. 178/016/CA. Regione Puglia c/ Sig.ra L.C. Espropriazione immobiliare. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 3298 del 4/2/2016 la Sezione Contenzioso Amministrativo di Taranto ha chiesto all'Avvocatura regionale, in considerazione della infruttuosa azione esecutiva mobiliare, di avviare la procedura di esproprio immobiliare in danno della sig.ra L.C., al fine di recuperare la somma di € 63.208,90, a titolo di credito regionale giusta D.D. n. 57 del 13.4.2004 del Settore Promozione Attività Industriale avente ad oggetto: *"Recupero del contributo in c/ capitale erogato ai sensi della ex l. 64/86 - Ditta L...A... confezioni di L.C. — Delibera di G.R. n. 6173 del 19/10/89. Funzioni statali delegate".*

- Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario recuperare il suindicato credito a mezzo di espropriazione immobiliare, ha conferito, in data 3/03/2016, salvo ratifica della G.., l'incarico difensivo all'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Luca Lubelli con studio in Taranto alla via Argentina, n. 68.

- Si dà atto che al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 800.00=, oltre IVA e CAP e spese quantificabili in € 500,00 per documentazione ipocatastale relativa agli immobili da pignorare e necessaria alla vendita coattiva.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di avviare l'azione di esproprio immobiliare.

- Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione — Sezione Contenzioso amministrativo. Valore della causa: € 63.208,90=.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.515,04 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) dei bilancio in corso:

- € 1.015,05 = IVA (183,04) e CAP (32,00) inclusi per il compenso al procuratore domiciliatario;
- € 500,00 per spese non imponibili da giustificare;
- L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è di € 304,51, pari al 30% del compenso, IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della 1. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- *" Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010* e *succ. mod. e integrazioni, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".*

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi

della 1.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero del credito regionale di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti e dell'avv. Luca Lubelli in qualità di procuratore domiciliatario.

- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010 e succ. mod. ed integrazioni.
  L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

- Di fare obbligo all'avvocato coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno sulla spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura finanziaria"

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 285

Cont. 179/016/CA. Regione Puglia c/ Comune T.. Espropriazione presso terzi. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avvocato interno Marco Ugo Carletti e in qualità di procuratore domiciliatario avv. Luca Lubelli.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota prot. n. 3280 del 4/2/2016 la Sezione Contenzioso Amministrativo di Taranto ha chiesto all'Avvocatura regionale, di avviare la procedura di espropriazione c/o terzi in danno del Comune di T., al fine di recuperare la somma di € 4.171,81= quale differenza tra la somma erogata al predetto Comune e la somma ammissibile a carico regionale per l'intervento dei lavori di salvaguardia delle chiese dei SS. Medici e S. Andrea, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Beni Culturali di Bari n.296 del 26/11/2013, atteso che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 19999 del 19.8.2015 e della successiva intimazione fiscale n. 31909 del 24.12.2015 non hanno sortito effetto alcuno.

- Il Presidente della G.R., ritenuto, pertanto, necessario recuperare il suindicato credito a mezzo di espropriazione presso terzi, ha conferito, in data 3/03/2016, salvo ratifica della G.R., l'incarico difensivo all'avv. Marco Ugo Carletti dell'Avvocatura regionale e nella qualità di procuratore domiciliatario all'avv. Luca Lubelli con studio in Taranto alla via Argentina, n. 68.

- Si dà atto che al procuratore domiciliatario è stato predeterminato l'importo di € 270,00=, oltre IVA e CAP.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Reg.le provveda a ratificare la decisione già assunta di avviare l'azione di esproprio immobiliare .

- Settore di Spesa: Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione — Sezione Contenzioso amministrativo. Valore della causa: € 4.171,81=.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 342,57 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 342,57 = IVA (61,77) e CAP (10,80) inclusi per il compenso al procuratore domiciliatario;
- L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è di € 102,77, pari al 30% del compenso IVA e CAP inclusi.
- Al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della 1. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- *"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del* l° febbraio 2010 e *succ. mod. e integrazioni, l'impegno contabile di spesa, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".*

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai

sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, dì procedere al recupero del credito regionale di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti e dell'avv. Luca Lubelli in qualità di procuratore domiciliatario.

- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella, circolare applicativa n. 2/2010 e succ. mod. ed integrazioni.
  L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti aIl'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

- Di fare obbligo all'avvocato coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno sulla spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura finanziaria"

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 324

1) Cont. n. 1922/04/to Regione Puglia c/ A.I. e A.Q.P. s.p.a. Corte d'Appello di Bari. Impugnazione sent. n. 418/2015. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno e Avv.ti Maria Liberti e Maddalena Torrente, legali interni. 2) cont. n. 2225/06/L-TO A.I. S.p.a. c/ A.Q.P. S.p.a. Tribunale Civile di Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno.

II Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dagli Avvocati Regionali, incaricati della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto notificato in data 11.6.2004, la A. I. S.p.A. in liquidazione, citava dinanzi al Tribunale di Bari, l'AQP S.p.A. - già EEAP - per ivi sentirla condannare al pagamento di somme (pari a circa lire 13.800.000) a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Bellavista di Taranto, in virtù di relativo contratto stipulato *inter partes* in data 15.7.1991 - rep.23974;
- con comparsa dell'11.5.2004, si costituiva in giudizio l'AQP chiamando in causa la Regione Puglia e la Prefettura di Bari (nella qualità di Enti finanziatori dell'opera appaltata) al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della A. I. S.p.A., per i titoli dedotti in giudizio;
- in forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, veniva officiato l'avv. Luciano Ancora del foro di Lecce;
- a distanza di circa due anni, con atto di citazione notificato in data 25.7.2006, la A. I. S.p.A. citava nuovamente AQP S.p.A., dinanzi al Tribunale civile di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.374.971,81 a titolo di revisione prezzi asseritamente dovuta sul corrispettivo d'appalto di cui al medesimo contratto oggetto dell'altro contenzioso innanzi indicato;
- anche in tale giudizio l'AQP chiamava in causa la Regione al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della A. I. S.p.A., a titolo di revisione prezzi;
- in forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, venivano officiati gli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti.

Orbene, con sentenza n.418/2015, il Tribunale di Bari - dott. Cassano - ha parzialmente accolto la domanda della A. I. S.p.A. nei confronti di AQP, a titolo di riserve iscritte negli atti contabili, condannando, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore di S. S.p.A., quale successore a titolo particolare dei crediti di A. I. S.p.A. in liquidazione, della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.11.2003 sin alla data delle decisione, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo. II Tribunale ha altresì accolto parzialmente anche la domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione, condannandola a rifondere alla medesima società le predette somme oggetto di condanna giudiziale.

In virtù dei pareri professionali resi dal difensore dell'Amministrazione nonché per le ragioni di cui al parere legale allegato privacy alla presente deliberazione, si ravvisa la necessità di proporre appello avverso la sentenza innanzi citata n.418/2015 resa dal Tribunale di Bari pubblicata il 3.2.2015 e non notificata, affidando il relativo incarico, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, all'Avv. Luciano Ancora del foro di Lecce ed agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente.

Inoltre, vista la stretta connessione dell'instaurando giudizio di appello con il giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), si ravvisa la necessità di uniformare l'attività difensiva e di coordinare le strategie processuali in entrambi i giudizi, affidando agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente l'incarico di proporre l'appello su indicato, nonché all'Avv. Luciano Ancora anche l'incarico di costituirsi nel citato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), unitamente ai citati Avvocati Regionali già costituiti.

Pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, il Presidente della G.R., in data 25.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luciano Ancora del foro di Lecce, ed agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, per l'impugnazione della predetta sentenza n.418/2015 del Tribunale di Bari, nonché mandato all'Avv. Luciano Ancora per la costituzione nel connesso giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G. 8398/06), congiuntamente agli Avv.ti Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, già costituiti.

Si dà atto che i mandati conferiti al legale esterno soggiacciono alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari a:

- € 19.486,51= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato pari a € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO (Corte d'Appello di Bari);
- € 11.561,94 = comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO (Tribunale Civile di Bari), per un importo totale pari a € 31.048,45, comprensivo di IVA e CPA e contributo unificato, il tutto concordato con il professionista officiato.
- Il mandato difensivo conferito ai legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

TANTO PREMESSO

si ravvisa la necessità che la Giunta Regionale provveda a ratificare i mandati conferiti dal Presidente della G.R., così come in premessa specificati.

Valore della causa:
Cont. n. 1922/04/TO: € 3.500.000,00
Cont. 2225/06/L-TO: € 1.500.000,00

Sezione di spesa: Sezione Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, trasmessa tramite mail all'Avv. Luciano Ancora, e confermata con lo stesso mezzo dal professionista officiato, pari ad € 31.048,45, comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 (di cui € 19.486,51= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO ed € 11.561,94 = comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Luciano Ancora, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a:

- € 7.616,25= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO (Corte d'Appello di Bari);
- € 3.468,582= comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO (Tribunale Civile di Bari),

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dagli Avvocati Regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di ratificare l'operato dei Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la Sentenza n. 418/2015 del Tribunale Civile di Bari, R.G. 3774/2004, per mezzo dell'Avv. Luciano Ancora del Foro di Lecce e degli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente;

- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia all'Avv. Luciano Ancora, anche nel connesso giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G. 8398/06), congiuntamente agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, già costituiti.

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Parere Legale

Con atto notificato in data 11.6.2004, La Ansaldo Industria s.p.a. in liquidazione, citava dinanzi al Tribunale di Bari, l'AQP s.p.a. - già EEAP - per ivi sentirla condannare al pagamento di somme (pari a circa lire 13.800.000) a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Bellavista di Taranto, in virtù di relativo contratto stipulato inter partes in data 15.7.1991 - rep.23974.

Con comparsa dell'11.5.2004, si costituiva in giudizio l'AQP chiamando in causa la Regione Puglia e la Prefettura di Bari (nella qualità di Enti finanziatori dell'opera appaltata) al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della Ansaldo, per i titoli dedotti in giudizio.

In forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, veniva officiato l'avv. Luciano Ancora del libero foro.

A distanza di circa due anni, con atto di citazione notificato in data 25.7.2006, la Ansaldo Industria S.p.A. citava nuovamente AQP s.p.a., dinanzi al Tribunale civile di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.374.971,81 a titolo di revisione prezzi asseritamente dovuta sul corrispettivo d'appalto di cui al medesimo contratto oggetto dell'altro contenzioso innanzi indicato.

Anche in tale giudizio l'AQP chiamava in causa la Regione al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della Ansaldo, a titolo di revisione prezzi.

In forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, venivano officiati gli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti.

Orbene, con sentenza n.418/2015, il Tribunale di Bari - dott. Cassano - ha parzialmente accolto la domanda della Ansaldo nei confronti di AQP, a titolo di riserve iscritte negli atti contabili, condannando, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore di SOGEPA S.p.A., quale successore a titolo particolare dei crediti di Ansaldo Industria S.p.A . in liquidazione, della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.11.2003 sin alla data delle decisione, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Il Tribunale ha altresì accolto parzialmente anche la domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione, condannandola a rifondere alla medesima società le predette somme oggetto di condanna giudiziale.

L'avv. Luciano Ancora, in data 27 aprile 2015, ha reso parere professionale rappresentando le ragioni a sostegno dell'eventuale impugnazione della sentenza, se pur parzialmente favorevole sul quantum oggetto di condanna (2.918.718,30), rispetto a quanto richiesto dalla Ansaldo con la domanda introduttiva.

In particolare, le statuizioni del Giudice di primo grado sarebbero censurabili proprio con specifico riferimento all'accoglimento della domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione. Il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di considerare che le somme a titolo di riserve, oggetto di condanna in favore di Ansaldo, sono imputabili a esclusivo fatto e colpa della Stazione Appaltante AQP, esulando completamente dal sottostante rapporto di "finanziamento" intercorrente con la Regione e, soprattutto, dall'ambito di applicazione della clausola (art.6), inserita nella convenzione stipulata dagli Enti, che prevede il "rimborso" da parte della Regione, delle somme eventualmente dovute da AQP all'appaltatore a seguito della definizione delle riserve.

Il Giudice avrebbe completamente travisato la ratio della citata clausola in convenzione, interpretandola in palese difformità rispetto alla normativa in materia di LL.PP., ratione temporis vigente, ritenendo che la Regione debba tenere indenne AQP da ogni e qualsiasi onere che trovi titolo nelle riserve iscritte in contabilità, a prescindere dalla loro natura (corrispettiva

o risarcitoria) e soprattutto a prescindere dall'effettivo avvio e conclusione del "tipico" procedimento in via amministrativa di definizione delle riserve stesse, secondo la speciale normativa pubblicistica dettata in materia di LL.PP.
Di qui la necessità di proporre appello avverso la sentenza n.418/2015 del Tribunale di Bari, anche per le ulteriori argomentazioni addotte dall'avv. Luciano Ancora nella mail trasmessa all'avvocatura in data 16.02.2015, affidando il relativo incarico, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, allo stesso professionista.
Inoltre, nell'evidenziare la stretta connessione dell'instaurando giudizio appello con il giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), si ravvisa la necessità di uniformare l'attività difensiva e di coordinare le strategie processuali in entrambi i giudizi, affidando agli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti l'incarico di proporre l'appello su indicato, nonché all'avv. Luciano Ancora anche l'incarico di costituirsi nel citato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), unitamente ai citati avvocati regionali già costituiti.

BARI, 25.02.2016

Avv. Maddalena Torrente

Avv. Maria Liberti

IL PRESENTE ALLEGATO E'
COMPOSTO DA N° 2 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)